



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

<https://www.pdzbsest.it>



VERBALE DI GARA N. 1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PROVVEDIMENTO EX ART. 78, COMMA 2-BIS, DEL D. LGS. N. 50/2016
Tipologia: appalto di servizi sociali, artt. 3, comma 1, lett. ss) e 142 del d.lgs. n. 50 del 2016
Procedura: aperta, articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del d.lgs. n. 50 del 2016
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016
SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, NELLE SCUOLE E NEI CENTRI ESTIVI CIG 9211222CD9

Il giorno trenta del mese di maggio dell'anno duemilaventidue (30/05/2022) alle ore 08:30 circa, il sottoscrittodott. Angelo Linetti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RUP), con il supporto da remoto della società Trasp.a.re, incaricata dei servizi di committenza ausiliaria, dà atto che le operazioni di gara avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel disciplinare di gara, e dà inizio alle operazioni stesse.

Premesso che:

- a) con atto a contrarre n. 19 del 29/04/2022, la Stazione Appaltante indicava, ai sensi degli artt. 142 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), e secondo le temporanee disposizioni di cui alla L. 120/2020, una procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;
- b) con il medesimo atto si è proceduto all'approvazione della documentazione di gara;
- c) il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per il tramite dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, nonché sul profilo committente, strumenti ritenuti assolutamente adeguati ai fini del rispetto del principio generale di pubblicità, ed altresì gratuiti in ossequio al principio di buona amministrazione, in considerazione della non applicabilità dell'art. 73 del d.lgs. 50/2016 alla procedura in parola;
- d) il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissato dal bando di gara alle ore 08.00 del giorno 30/05/2022;

Rilevato che, entro detto termine, risultano depositate nel Sistema di Intermediazione Telematica (Sintel) per la gestione della procedura di gara due offerte, così registrate nel Sistema medesimo:

N° PROT. INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1653669786532	Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus 03890320017	Forma singola	venerdì 27 maggio 2022 18.43.06 CEST
1653664383952	Nuova Assistenza Società	Forma singola	venerdì 27 maggio 2022

	Cooperativa Sociale Onlus 06902520011		17.13.03 CEST
1653661157273	Elefanti Volanti SCS Onlus 03180410981	RTI Cooperativa Elefanti Volanti - Cooperativa La Rondine-Cooperativa La Nuvola nel sacco(Raggruppamento temporaneo di imprese)	venerdì 27 maggio 2022 16.19.17 CEST
1653660497035	Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 03043390172	Il Gabbiano – Dolce(Raggruppamento temporaneo di imprese)	venerdì 27 maggio 2022 16.08.17 CEST
1653649973407	Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale 02569290394	Forma singola	venerdì 27 maggio 2022 13.12.53 CEST

Il RUP, dopo aver verificato le firme digitali appostedagli operatori economici mediante l'apposita funzionalità della piattaforma, procede quindi all'apertura delle buste telematiche contenente i documenti amministrativi, ed alla successiva analisi preliminare dei documenti medesimi.

Il RUP rileva la necessità di richiedere chiarimenti agli operatori economici Consorzio Blu e Quadrifoglio, avuto riguardo a taluni eventi astrattamente idonei ad integrare un illecito professionale ai sensi dell'art. 80, c. 5 del Codice, ai fini di poter operare un'istruttoria completa.

IL RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00 circa.

* * *

Il giorno trentuno del mese di maggio dell'anno duemilaventidue (31/05/2022) alle ore 08:00 circa, il sottoscritto dott. Angelo Linetti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RUP), riapre le operazioni di garadando atto:

- che gli operatori economici interessati hanno tempestivamente riscontrato la richiesta di chiarimenti, e che la relativa documentazione trasmessa è stata oggetto di un primo approfondimento contestuale alla ricezione;
- di aver rilevato, singolarmente per ciascuna, secondo la sequenza di presentazione, la presenza della seguente documentazione richiesta dal disciplinare di gara;
- di aver sviluppato gli ulteriori approfondimenti e le considerazioni che seguono:

1) CONSORZIO BLU COOP. SOC. ONLUS

In via preliminare si dà atto che l'offerente partecipa alla gara quale consorzio, ed ha provveduto ad indicare i seguenti soggetti quali consorziate esecutrici:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale	04201270370
Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus	00915090393

La busta virtuale della documentazione amministrativa contiene i seguenti documenti:

- a) DGUE del consorzio e delle consorziate esecutrici;
 - b) Attestazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione ANAC;
 - c) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;
 - d) Passoe;
- nonché i seguenti ulteriori allegati:
- e) Statuto e atto costitutivo del consorzio
 - f) Carte d'identità dei sottoscrittori

- g) Visure camerali consorzio e consorziate esecutrici
- h) Certificazioni di qualità consorzio e consorziate esecutrici
- i) Certificazioni iscrizione albo cooperative consorzio e consorziate esecutrici
- j) Dichiarazione poteri di firma ed esenzione bollo consorzio e consorziate esecutrici

Ravvisata la completezza della documentazione trasmessa, la validità delle firme digitali apposte, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza di motivi di esclusione, il RUP ritiene che nulla osti all'ammissione dell'offerente al prosieguo della gara.

Al fine di dare atto della completezza dell'istruttoria, si dà atto che l'offerente ha diligentemente dichiarato due eventi, astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. c-ter, del d.lgs. 50/2016, ed ha tempestivamente prodotto la documentazione esplicativa richiesta, e nel particolare:

- i. Consorzio Blu - provvedimento di revoca relativo ad un servizio identico.
- ii. In Cammino - applicazione di una penale.

Quanto al profilo sub i) lo scrivente ritiene irrilevante l'evento. Si tratta infatti di una situazione peculiare, con attivazione del servizio d'urgenza, in termini assolutamente ristretti tra provvedimento di aggiudicazione e avvio del servizio (solo pochi giorni). Risulta assolutamente normale che l'avvio in siffatte condizioni (e l'amministrazione di ciò aveva piena contezza come risulta dal verbale all'uopo redatto) possa pregiudicare l'efficienza e la qualità complessiva del servizio (basti pensare alle difficoltà di reperire personale idoneo in soli pochi giorni), sicché, almeno in parte, rileva una co-responsabilità della stazione appaltante, che non ha approntato per tempo la procedura di gara, e non ha quindi consentito l'avvio del servizio in condizioni tali da consentire il rispetto delle migliori operative previste per il servizio di riferimento, situazione che con ogni probabilità ha contribuito a generare i deleteri strascichi sulla successiva ordinaria gestione del servizio, *ab origine* non correttamente impostato. Si tratta, invero, di carenze perlopiù bagatellari, ovvero, in taluni casi, scaturenti da contestazioni *prima facie* finanche pretestuose, come evincibile dalle puntuali censure proposte in sede giudiziale dall'operatore economico avverso il provvedimento di revoca, alle quali si rinvia *per relationem*, che nel complesso non appaiono nel complesso destituite di fondamento.

Peraltro, giova rammentare che l'operatore economico in parola è particolarmente attivo nel settore dei servizi alla pubblica amministrazione, con fatturato medio annuo nell'ultimo triennio superiore ad € 26.000.000. Si ritiene che una siffatta mole di attività all'evidenza aumenti significativamente il rischio di integrare condotte astrattamente configurabili come illeciti professionali, rischio tuttavia accettabile e sostanzialmente, si può ben sostenere anche alla luce dell'unicità dell'evento, fisiologico. A fortiori considerando che l'operatore economico sta eseguendo, senza problematiche di sorta, le medesime prestazioni nell'ambito di un diverso lotto della medesima procedura di gara dalla quale è dipoi originata la surriferita revoca.

Quanto al profilo sub ii) lo scrivente ritiene parimenti irrilevante l'evento. Si tratta infatti di una penale, di valore non significativo, e certamente infinitesimale se rapportata al flusso di attività della consorziata esecutrice (fatturato medio annuo nell'ultimo biennio superiore ad € 50.000.000,00). Valgono pertanto motivazioni analoghe rispetto a quanto indicato in relazione al profilo sub i), ultimo periodo.

Anche sotto il profilo tecnico la carenza non è particolarmente rilevante e/o grave, attenendo a questioni amministrative connesse all'iscrizione all'albo professionale di un operatore impiegato nel servizio (temporaneamente sospesa per morosità), e non a carenze significative nell'esecuzione del contratto direttamente imputabili all'operatore economico.

Peraltro, lo scrivente propende per una lettura comunitariamente orientata dell'art. 80, c. 10 bis del Codice. Come noto, l'art. 57, c. 7 della direttiva 2014/24/UE prevede che, nei casi assimilabili ai cd. illeciti professionali, il periodo di esclusione non debba superare i "tre anni dalla data del fatto". Come parimenti noto, il citato art. 95 prevede che i tre anni decorrano dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in

giudicato della sentenza. L'illogicità è evidente: l'esercizio del diritto di difesa comporta una dilatazione del periodo temporale a fini espulsivi, in frontale contrasto con la ratio sottesa alle scelte del legislatore comunitario, ovvero quella di far perdere rilevanza a fatti non più attuali in ragione del decorso del tempo. Del resto, se l'interpretazione poteva essere coerente con l'originaria previsione della norma, secondo cui i fatti dovevano essere definitivamente accertati, minore coerenza vi è oggi, alla luce della normativa sopravvenuta, nonché della pronuncia della CCGUE 19/06/2019, causa C-41/18S, che prevedono che sia pienamente valutabile ogni fatto, a prescindere dall'avvenuta impugnazione del sotteso provvedimento. In altre parole: non si scorge oggi ragione alcuna per discriminare l'operatore economico che ha inteso impugnare, rispetto a quello che ha prestato acquiescenza al provvedimento. Si ritiene pertanto, nella consapevolezza che si è registrata giurisprudenza di diverso tenore (che invero si è però espressa su casi di omissione dichiarativa) che i fatti rappresentati in relazione alla penale in parola, essendo ormai decorso un triennio, non siano più attuali ai fini di valutare, oggi, l'affidabilità dell'impresa.

Per tali ragioni, si ritiene che detti isolati eventi non possano in alcun modo incrinare l'affidabilità dell'operatore economico nel suo complesso, in ossequio al principio di proporzionalità che deve guidare le discrezionali valutazioni che questa amministrazione è chiamata ad effettuare.

2) RTI IL GABBIANO SCS ONLUS

In via preliminare si dà atto che l'offerente partecipa alla gara quale costituendo raggruppamento d'impresе di tipo orizzontale, così composto:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	RUOLO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il GabbianoSCSONlus	00722770989	Mandataria	67%
Dolce SCS	03772490375	Mandante	33%

La busta virtuale della documentazione amministrativa contiene i seguenti documenti:

- a) DGUE per ciascun soggetto partecipante al raggruppamento;
 - b) Attestazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione ANAC;
 - c) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore, e relativi certificati ai fini della dimidiazione;
 - d) Passoe;
- nonché i seguenti ulteriori allegati:
- e) Certificazioni di qualità dei soggetti raggruppati;
 - f) Ulteriori dichiarazioni ex art. 80 del Codice
 - g) Dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento;
 - h) Dichiarazione poteri di firma.

Ravvisata la completezza della documentazione trasmessa, la validità delle firme digitali apposte, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza di motivi di esclusione, il RUP ritiene che nulla osti all'ammissione dell'offerente al prosieguo della gara.

3) RTIELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS

In via preliminare si dà atto che l'offerente partecipa alla gara quale costituendo raggruppamento d'impresе di tipo orizzontale, così composto:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	RUOLO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Elefanti Volanti SCS Onlus	03180410981	Mandataria	50%

La Rondine SCS	01486880170	Mandante	25%
La nuvola nel sacco SCS	01475620173	Mandante	25%

La busta virtuale della documentazione amministrativa contiene i seguenti documenti:

- a) DGUE per ciascun soggetto partecipante al raggruppamento;
 - b) Attestazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione ANAC;
 - c) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;
 - d) Passoe;
- nonché i seguenti ulteriori allegati:
- e) Certificazioni di qualità dei soggetti raggruppati;
 - f) Dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento;
 - g) Certificazione servizio di punta;
 - h) Dichiarazione assenza procuratori;
 - i) Dichiarazione non ricorso all'avvalimento.

Ravvisata la completezza della documentazione trasmessa, la validità delle firme digitali apposte, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza di motivi di esclusione, il RUP ritiene che nulla osti all'ammissione dell'offerente al prosieguo della gara.

4) NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS

La busta virtuale della documentazione amministrativa contiene i seguenti documenti:

- a) DGUE;
 - b) Ricevuta versamento contributo Anac;
 - c) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;
 - d) PassOe;
- nonché i seguenti ulteriori allegati:
- e) Ulteriori dichiarazioni ex art. 80 del Codice
 - f) Ulteriori dichiarazioni rispetto ai requisiti;
 - g) Dichiarazione per riduzione garanzia provvisoria;
 - h) Dichiarazione esenzione bollo;
 - i) Dichiarazione opposizione accesso agli atti.

Ravvisata la completezza della documentazione trasmessa, la validità delle firme digitali apposte, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza di motivi di esclusione, il RUP ritiene che nulla osti all'ammissione dell'offerente al prosieguo della gara.

5) QUADRIFOGLIO COOP. SOC. ONLUS

La busta virtuale della documentazione amministrativa contiene i seguenti documenti:

- a) DGUE e allegati ivi richiamati;
 - b) Ricevuta versamento contributo Anac;
 - c) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;
 - d) PassOe;
- nonché i seguenti ulteriori allegati:
- e) Certificazioni di qualità e relativa dichiarazione di conformità;
 - f) Certificazioni di servizio;
 - g) Dichiarazione esenzione bollo;
 - h) Dichiarazione poteri di firma.

Ravvisata la completezza della documentazione trasmessa, la validità delle firme digitali apposte, il

possesto dei requisiti di partecipazione e l'assenza di motivi di esclusione, il RUP ritiene che nulla osti all'ammissione dell'offerente al prosieguo della gara.

Al fine di dare atto della completezza dell'istruttoria, si dà atto che l'offerente ha diligentemente dichiarato taluni eventi, astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. a) e c-ter), del d.lgs. 50/2016, ed ha tempestivamente prodotto la documentazione esplicativa richiesta, e nel particolare:

- i. Risoluzione contrattuale per servizio analogo;
- ii. Illeciti amministrativi contestati dall'ITL e dall'Inail

Quanto al profilo sub i) lo scrivente ritiene irrilevante l'evento. Si tratta infatti di una situazione peculiare, relativa ad una concessione trentennale, ove erano insorte problematiche in ordine alla sostenibilità economica dell'impianto concessorio, che avevano portato la mandataria ad invocare la risoluzione del contratto per sopravvenuta onerosità. Inoltre, la coop. partecipante rivestiva in quel contratto il ruolo di mandante, e le carenze rilevate erano perlopiù imputabili alla società mandataria. La vicenda, dunque, s'inserisce nell'alveo di un contratto "patologico", e le carenze sono di tipo prettamente economico, direttamente correlate a detta patologia; non denotano invece carenze sotto il profilo tecnico, in ordine alle concrete modalità di esecuzione del servizio. Si ritengono pertanto, *prima facie*, nell'affatto sprovviste di fondamento le censure proposte in sede giudiziale dall'operatore economico avverso il provvedimento di revoca, alle quali si rinvia *per relationem*.

Inoltre, giova rammentare che l'operatore economico in parola è particolarmente attivo nel settore dei servizi alla pubblica amministrazione, con fatturato medio annuo nell'ultimo triennio superiore ad € 100.000.000. Si ritiene che una siffatta mole di attività all'evidenza aumenti significativamente il rischio di integrare condotte astrattamente configurabili come illeciti professionali, rischio tuttavia accettabile e sostanzialmente, si può ben sostenere anche alla luce dell'unicità dell'evento, fisiologico.

Peraltro, lo scrivente propende per una lettura comunitariamente orientata dell'art. 80, c. 10 bis del Codice. Come noto, l'art. 57, c. 7 della direttiva 2014/24/UE prevede che, nei casi assimilabili ai cd. illeciti professionali, il periodo di esclusione non debba superare i "tre anni dalla data del fatto". Come parimenti noto, il citato art. 95 prevede che i tre anni decorrano dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. L'illogicità è evidente: l'esercizio del diritto di difesa comporta una dilatazione del periodo temporale a fini espulsivi, in frontale contrasto con la ratio sottesa alle scelte del legislatore comunitario, ovvero quella di far perdere rilevanza a fatti non più attuali in ragione del decorso del tempo. Del resto, se l'interpretazione poteva essere coerente con l'originaria previsione della norma, secondo cui i fatti dovevano essere definitivamente accertati, minore coerenza vi è oggi, alla luce della normativa sopravvenuta, nonché della pronuncia della CCGUE 19/06/2019, causa C-41/18S, che prevedono che sia pienamente valutabile ogni fatto, a prescindere dall'avvenuta impugnazione del sotteso provvedimento. In altre parole: non si scorge oggi ragione alcuna per discriminare l'operatore economico che ha inteso impugnare, rispetto a quello che ha prestato acquiescenza al provvedimento. Si ritiene pertanto, nella consapevolezza che si è registrata giurisprudenza di diverso tenore (che invero si è però espressa su casi di omissione dichiarativa) che i fatti rappresentati in relazione al Comune di Spoltore, essendo ormai decorso un triennio, non siano più attuali ai fini di valutare, oggi, l'affidabilità dell'impresa.

Quanto al profilo sub ii), lo scrivente ritiene parimenti irrilevanti gli eventi ivi riportati. Si tratta infatti di taluni sparuti eventi, che attengono perlopiù ad una intempestiva effettuazione degli adempimenti amministrativi connessi ai rapporti di lavoro (i.e. tardive comunicazioni; variazione domicilio legale rappresentante), e non già alle ben più gravi violazioni di ordine sostanziale che, in ragione dei contenuti della norma (art. 80, c. 5, lett. a), ben possono essere ricondotte ad illeciti di rilievo penalistico.

Solo uno di detti eventi attiene ad una violazione (potenzialmente) effettiva dei diritti dei lavoratori (erroneo CCNL). Cionondimeno, come pure rilevato dall'ITL accertatore, l'operatore economico ha

prescelto uno specifico contratto (diverso da quello CCNL coop. sociali) per ottemperare ad una precisa prescrizione del capitolato di gara, il quale richiedeva espressamente l'applicazione del CCNL colf e badanti. Si ritiene pertanto, anche in disparte alla legittimità o meno dell'addebito (tempestivamente impugnato) che la parte fondamentale dello stesso non possa essere addebitato all'operatore economico, che si è semplicemente attenuto alle vincolanti prescrizioni della legge di gara. Si ritengono pertanto, *prima facie*, convincenti e null'affatto sprovviste di fondamento le censure proposte in sede giudiziale dall'operatore economico avverso i verbali di accertamento, alle quali si rinvia *per relationem*.

Un ulteriore profilo, in potenza maggiormente rilevante rispetto ad un mero ritardo nelle comunicazioni amministrative, attiene ad un (presuntivamente) illecito distacco di personale. Orbene, in disparte al fatto che nessun documento è stato arrecato ai diritti dei lavoratori, e che perlopiù si discute di profili giuslavoristici (genuinità o meno del distacco), le controdeduzioni dell'operatore economico, alle quali pure si rinvia *per relationem*, appaiono assolutamente credibili e verosimili, sicché, anche da questa prospettiva, l'impossibilità di accordare ai fatti contestati attitudine escludente.

Peraltro, i fatti oggetto degli accertamenti (eccettuato quello dell'INAIL, avvenuto in piena fase pandemica, sol per questo giustificabile nei termini di cui alla nota difensiva cui si rinvia) sono risalenti (quantomeno all'anno 2016), sicché anche il profilo temporale consente di escludere la rilevanza dei prefati avvisi di accertamento, per motivazioni analoghe a quelle già esposte in relazione al profilo sub i).

Infine, in ragione della rilevante mole di attività posta in essere dall'operatore economico, e di converso dal modesto importo delle sanzioni elevate, si ritiene, anche per motivazioni analoghe a quelle già riportate nell'analisi del profilo sub ii), che l'unico ed isolato evento astrattamente rilevante, peraltro di gravità relativa (sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto quello quantitativo¹) ed attenuata (obbligo imposto dal capitolato) nei termini anzidetti, non possa essere ritenuto così significativo da giustificare un giudizio di inaffidabilità dell'operatore economico nel suo complesso, in ossequio al principio di proporzionalità che deve guidare le discrezionali valutazioni che questa amministrazione è chiamata ad effettuare, tenuto altresì conto dell'oggettiva complessità dei profili giuslavoristici connessi ai diversi contratti astrattamente applicabili.

Visto l'art. 78, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: "*nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti*";

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati,

DISPONE

- 1) di ammettere formalmente i seguenti offerenti al seguito della procedura di gara di cui in oggetto, fermo restando che si provvederà alla successiva verifica rispetto alla correttezza ed alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario presso i soggetti competenti:

¹ A mero titolo comparativo, il valore della sanzione è inferiore alla soglia fissata dal legislatore per ritenere grave una violazione fiscale non definitivamente accertata

N° PROT. INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1653669786532	Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus 03890320017	Forma singola	venerdì 27 maggio 2022 18.43.06 CEST
1653664383952	Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus 06902520011	Forma singola	venerdì 27 maggio 2022 17.13.03 CEST
1653661157273	Elefanti Volanti SCS Onlus 03180410981	RTI Cooperativa Elefanti Volanti - Cooperativa La Rondine-Cooperativa La Nuvola nel sacco(Raggruppamento temporaneo di imprese)	venerdì 27 maggio 2022 16.19.17 CEST
1653660497035	Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 03043390172	Il Gabbiano – Dolce(Raggruppamento temporaneo di imprese)	venerdì 27 maggio 2022 16.08.17 CEST
1653649973407	Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale 02569290394	Forma singola	venerdì 27 maggio 2022 13.12.53 CEST

- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli offerenti, per il tramite della piattaforma telematica, entro cinque giorni dalla data della sua adozione.

Il RUP procede dunque all'apertura delle buste b) relative all'offerta tecnica, effettuando mero riscontro in ordine alla correttezza dei documenti informatici e delle relative firme digitali.

Verificata la regolarità formale delle offerte tecniche il RUP, dando atto che le offerte economiche resteranno chiuse e custodite nella piattaforma telematica, la cui architettura è idonea a garantirne la sicurezza e l'immodificabilità, dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla commissione giudicatrice medio tempore nominata per le operazioni di competenza.

La seduta è dichiarata chiusa alle ore 10:30 circa.

31/05/2022

IL RUP
Dott. Angelo Linetti